



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede, in particolare:

- al comma 4-novies: *“In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero universitaria con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi”*;
- al comma 4-decies: *“Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies”*;
- al comma 4-undecies: *“All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante “*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419*” e, in particolare, l’articolo 1 che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, l’articolo 2 concernente le Aziende ospedaliero-universitarie e l’articolo 8, comma 4, riguardante i protocolli di intesa che regolamentano il trasferimento, l’uso e l’assegnazione dei beni utilizzati dai policlinici universitari;

VISTI i commi 34 e 34-*bis* dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell’anno 2020, sulla quale è stata sancita Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 31 marzo 2020 (Rep. Atti n. 56/CSR), e con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si è provveduto ad accantonare la somma di 8 milioni di euro da destinare alle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del summenzionato decreto legislativo n. 517 del 1999;

VISTA la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell’anno 2021, sulla quale è stata sancita Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 153/CSR), e con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si è provveduto ad accantonare l’ulteriore quota di competenza pari ad 8 milioni di euro da destinare alle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del summenzionato decreto legislativo n. 517 del 1999;

VISTA la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell’anno 2022, sulla quale è stata sancita Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2022 (Rep. Atti n. 278/CSR), e con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si è provveduto ad accantonare l’ulteriore quota di competenza pari ad 8 milioni di euro da destinare alle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del summenzionato decreto legislativo n. 517 del 1999;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dalla norma di riferimento in precedenza richiamata, l’attribuzione del finanziamento in favore delle università statali è condizionata alla costituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (1° marzo 2020) nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, del relativo protocollo d’intesa di

cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi;

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata", risulta costituita con legge regionale (articolo 22, commi 117 e 122, della legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020) le cui disposizioni hanno decorrenza dal 1° aprile 2020, e considerato che il relativo protocollo d'intesa risulta sottoscritto in data 31 maggio 2022;

PRESO ATTO che non vi sono altre Aziende ospedaliero-universitarie sul territorio nazionale che presentano entrambi i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;

VISTO il comma 8-*octies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale stabilisce che "*L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-septies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute*";

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*";

RITENUTA la necessità di dare seguito alle disposizioni contenute nei commi 4-*novies*, 4-*decies* e 4-*undecies* del richiamato articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

ACQUISITA l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del..... (Rep. Atti n...../CSR);

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il finanziamento di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 previsto dall'articolo 25, comma 4-*novies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assegnato all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede in Roma, via Cracovia n. 50.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA